

**BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), SOTTOMISURA 8.6 (Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste), TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.6.1 – TECNOLOGIE FORESTALI PER LA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

**CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

**CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 Costi ammissibili
- Articolo 14 Leasing
- Articolo 15 Costi non ammissibili
- Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 17 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea
- Articolo 18 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

**CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

- Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 20 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 23 Graduatoria

**CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

- Articolo 24 Avvio e conclusione
- Articolo 25 Proroghe
- Articolo 26 Varianti sostanziali
- Articolo 27 Varianti non sostanziali

## CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 34 Divieto di pluricontribuzione

Articolo 35 Impegni essenziali

Articolo 36 Impegni accessori

Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 38 Errori palesi

Articolo 39 Revoca del sostegno

Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 41 Controlli ex post

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

Articolo 44 Rinvio dinamico

Articolo 45 Informazioni

## ALLEGATI

Allegato A Elenco macchinari e attrezzature

Allegato B Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi

Allegato C Domanda di accesso

Allegato D Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi

Allegato E Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree

Allegato F Criteri di selezione

Allegato G Elenco macchinari e attrezzature considerati innovativi

Allegato H Check-list autovalutazione sulle procedure di gara sugli appalti pubblici – domanda di sostegno

Allegato I Check-list autovalutazione sulle procedure di gara sugli appalti pubblici – domanda di sostegno e di pagamento

Allegato J Impegni essenziali ed accessori specifici

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.6 (Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste), tipologia di intervento 8.6.1 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata a:

a) incrementare il potenziale forestale e accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione;

- b) aumentare la redditività nelle fasi di concentrazione ed esbosco del legname al fine di assicurare la fattibilità del recupero anche degli assortimenti di scarso o nullo valore tecnologico quali biomasse legnose ad uso energetico;
- c) aumentare la professionalità e la sicurezza nei cantieri forestali.

## **Articolo 2 Aree di intervento**

- 1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

## **Articolo 3 Strutture competenti**

- 1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
  - a) la struttura responsabile è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche;
  - b) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

## **Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili**

- 1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 1.500.000 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 646.800.
- 2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
- 3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 23, entro la data di validità della stessa.

## **Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale**

- 1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 23, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
- 2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

## **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

- 1. I beneficiari del presente bando sono:
  - a) soggetti privati;
  - b) comuni, anche in forma associata;
  - c) amministrazioni separate di uso civico;
  - d) piccole e medie imprese (PMI, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), anche in forma associata;
  - e) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
- 2. I beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) c) ed e) sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento su foreste.
- 3. Le PMI di cui al comma 1, lettera d), sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
  - b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
  - c) essere iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
  - d) limitatamente alle operazioni che riguardano investimenti per la meccanizzazione forestale e quelle precedenti la segazione industriale del legno, compresa la produzione di materiale legnoso per la produzione di energia, avere unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia.

4. I soggetti che presentano domanda di sostegno per la realizzazione di interventi strutturali ed interventi colturali in foresta di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto di richiesta di contributo.

5. I proprietari delle particelle catastali coinvolti dall'intervento delegano al beneficiario la presentazione della domanda di sostegno.

6. I requisiti di cui ai commi precedenti sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

### **Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale**

1. Le PMI allegano alla domanda di sostegno di cui all'articolo 19, il piano di sviluppo aziendale (PA), il quale, in esito ad un'analisi ex ante e di fattibilità tecnica ed economica dell'operazione, valuta l'incremento del potenziale forestale o l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attesi a seguito della realizzazione dell'operazione medesima.

2. Il PA contiene:

- a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (ordinamento produttivo, situazione occupazionale; volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio; sbocchi di mercato);
- b) una analisi qualitativa delle criticità che si intendono risolvere (punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), presentazione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
- c) una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di uno o più obiettivi previsti;
- d) indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- e) cronoprogramma su base quadrimestrale;
- f) analisi comparativa tra la situazione iniziale e la previsione a regime in relazione all'impatto sugli indicatori produttivi (costo di produzione del singolo prodotto/settore, reddito da lavoro, valore aggiunto del prodotto/settore aziendale interessato);
- g) indicatori ambientali e sociali che si valutano interessati dall'investimento e relativi impatti, come definiti all'articolo 11 comma 1 lettera c).

## **CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

### **Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno**

1. Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 40 per cento.

2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 22.

### **Articolo 9 Costo minimo e massimo**

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 2.000,00.

2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 900.000,00.

### **Articolo 10 Operazioni ammissibili**

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di:

a) investimenti in tecnologie, trasformazione e commercializzazione che aggiungono valore ai prodotti forestali, consistenti in:

- 1) sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legno, incluso l'acquisto di macchinari o attrezzature connesse all'abbattimento, sramatura, scortecciatura, depezzatura, cippatura, stoccaggio, conservazione, nonché trattamenti protettivi, essiccazione del legno ed esecuzione di altre operazioni

- precedenti la segagione industriale del legno, compresa produzione di materiale legnoso per la produzione di energia;
- 2) realizzazione, anche fuori foresta, di piazzali di stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e installazione di essiccatoi, segherie artigianali e centri artigianali di taglio;
- b) investimenti nella mobilitazione del legno o altri investimenti per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali consistenti in:
- 1) acquisto di macchinari o attrezzature per la raccolta del legname in bosco quali, a titolo esemplificativo, quelli contenuti nell'allegato A;
  - 2) miglioramento, adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture al servizio della gestione e utilizzazione forestale (a titolo esemplificativo piazzali di deposito e movimento macchine in foresta);
- c) Investimenti nell'accrescimento del valore economico delle foreste consistenti in:
- 1) diradamenti di spessine e perticaie in boschi di conifere, latifoglie o misti, compreso l'avvio all'alto fusto di boschi cedui, purché finalizzati alla valorizzazione e massimizzazione degli assortimenti legnosi ottenibili;
  - 2) esecuzione di operazioni selvicolturali una tantum coerenti con i principi della gestione forestale sostenibile (a titolo esemplificativo: creazione di una struttura arborea biplana, piantagioni sotto-copertura, conversione delle foreste volta a modificare la struttura del bosco o la composizione delle specie);
  - 3) potature di formazione e produzione, escluse quelle a carico di palchi di conifere ancora vitali;
  - 4) esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dei castagneti ove si pratica la raccolta delle castagne nei casi in cui le stesse rappresentino un prodotto forestale in quanto cresciute in natura e raccolte in aree boscate individuate ai sensi della legge regionale n. 9/2007;
- d) investimenti a favore di pratiche forestali per la sostenibilità consistenti nella stesura di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti (scheda forestale) di cui alla legge regionale n. 9/2007, sia come operazione a sé stante, sia come parte di un'operazione che prevede una pluralità di investimenti.
2. Le operazioni di cui alla lettera b), punti 2) e 3) ed alla lettera c) sono eseguite in foreste a prevalente funzione produttiva.
3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui all'articolo 43 comma 3, del D.P.Reg. n. 27472012 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), trovano applicazione le direttive tecniche approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).

### **Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni**

1. Ai fini dell'ammissibilità delle operazioni:
- a) le operazioni per la pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali, le infrastrutture forestali sono realizzate in foreste site in Friuli Venezia Giulia;
- b) le operazioni per la meccanizzazione forestale e quelle precedenti la segagione industriale del legno, compresa la produzione di materiale legnoso per la produzione di energia, riguardano imprese aventi unità operativa nel Friuli Venezia Giulia;
- c) le operazioni sono finalizzate a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali. Il potenziale forestale o il valore aggiunto dei prodotti forestali si intendono incrementati o accresciuti qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo unitamente al miglioramento previsionale della sostenibilità in base ai seguenti indicatori ambientali e sociali:
- 1) aumento dell'incremento di volume (medio o corrente) del popolamento forestale;
  - 2) miglioramento della qualità e del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a fine turno;
  - 3) diversificazione della produzione aziendale e collocazione del prodotto
  - 4) contenimento delle emissioni di gas serra nell'atmosfera grazie ad una maggior efficienza della logistica e del sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e distribuzione del materiale legnoso;
  - 5) contenimento degli impatti al suolo, soprassuolo e fauna rispetto all'impiego dell'attuale assetto produttivo e dotazione di mezzi (es. riduzione della compattazione al suolo, del rumore, del rischio di rilascio accidentale di rilascio di olii e combustibili, ecc.);
  - 6) maggiore competitività, in termini quantitativi e qualitativi, del sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e distribuzione del materiale legnoso;

- 7) aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere e a livello di operatore;
- 8) incremento del numero di addetti/occupati;
- d) al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili gli investimenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature impiegati per i processi di lavorazione del legname tondo in assortimenti legnosi da opera o per la produzione di energia precedenti alla trasformazione industriale. Ai fini della demarcazione dei processi produttivi pre-lavorazione industriale sono fissati i seguenti parametri:
- 1) per le segherie, sono ammessi a finanziamento gli investimenti per l'acquisto di macchinari o impianti fissi la cui capacità lavorativa, desumibile dalla relativa documentazione tecnica, non supera i 10.000 m<sup>3</sup> per anno;
  - 2) per i soggetti diversi dalle segherie, sono ammessi a finanziamento gli investimenti per l'acquisto di macchinari o impianti fissi la cui capacità lavorativa non supera invece i 5.000 m<sup>3</sup> per anno;
- e) le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni sono dotate di un piano di gestione forestale o strumenti equivalenti (scheda forestale). Per foreste, pubbliche o private, oggetto di interventi, non dotate di piano di gestione forestale o nei casi in cui esso non contempli gli interventi oggetto di contributo, il beneficiario fa contestuale domanda per la redazione o revisione del piano di gestione forestale.

### **Articolo 12 Operazioni non ammissibili**

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a) interventi finalizzati al miglioramento dei castagneti ove si pratica la raccolta delle castagne nel caso in cui i castagni vengano coltivati in frutteto;
  - b) costruzione di strade e piste all'interno della foresta o di accesso alla foresta;
  - c) rimboschimento o rigenerazione intesa come mera sostituzione degli alberi asportati.
2. Non sono ammissibili le operazioni avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

### **Articolo 13 Costi ammissibili**

1. Sono ammissibili, i costi:
- a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del PA e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
  - c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
  - d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
  - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
  - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di macchinari e attrezzature, mezzi adibiti esclusivamente al trasporto del legname;
  - b) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di beni immobili;
  - c) studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi, inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente;
  - d) acquisto dei seguenti beni immateriali:
    - 1) programmi informatici;
    - 2) brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
  - e) predisposizione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti di cui alla normativa regionale.

### **Articolo 14 Leasing**

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche e che preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
2. Il costo ammissibile per il leasing è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente e considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.

### **Articolo 15 Costi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, non sono considerati ammissibili i costi:
  - a) sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
  - b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
  - c) relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
  - d) relativi all'acquisto di macchinari, attrezzature o materiali usati;
  - e) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
  - f) riferiti a qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
  - g) riferiti all'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscano normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, a titolo esemplificativo i dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, catene, carburanti, lubrificanti;
  - h) riferiti all'acquisto di mezzi di trasporto e di autovetture anche ad uso promiscuo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera a);
  - i) relativi ad allacciamento e canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
  - j) relativi ad onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - k) relativi agli interessi passivi;
  - l) relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
  - m) nel caso del leasing, connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi;
  - n) relativi ai contributi in natura.

### **Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi**

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:
  - a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
    - 1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato, corredato da disegni e planimetrie,
    - 2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
    - 3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici;
  - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
  - c) nel caso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (piazzale di deposito o strada camionabile), che costituiscono le voci di spesa del PRFA, sono calcolate al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a prezzi correnti di mercato, riferiti all'anno di presentazione della domanda e desumibili dall'allegato B al presente bando;
  - d) per i piani di gestione forestale o per altri strumenti pianificatori equivalenti, mediante l'utilizzo delle voci di costo contenute nel prezzario di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016 n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge) e, ove le voci di costo non siano previste nel prezzario, mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, soggetta a verifica di congruità;

e) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di attrezzature e macchinari, prezzi di riferimento individuati dall'Autorità di Gestione del PSR; in assenza dell'individuazione dei suddetti prezzi o nel caso in cui i beni da acquistare non siano presenti all'interno degli stessi, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
- 2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- 3) contenenti i seguenti elementi:
  - I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
  - II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
  - III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
  - IV. il prezzo complessivo;
  - V. i tempi di consegna;
  - VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,
- 4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
  - I. completezza delle caratteristiche funzionali;
  - II. capacità di lavoro e della produzione;
  - III. tempi di consegna;
  - IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
  - V. assistenza tecnica;
  - VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

f) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

g) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

h) in caso di spese generali, in assenza dei prezzi di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:

- 1) almeno tre preventivi:
  - a. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
  - b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
  - c. contenenti i seguenti elementi:
    - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
    - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei



corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);

IV. prezzo complessivo;

V. periodo di validità;

VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;

2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

4. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

### **Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea**

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà - del PSR 2014-2020.

### **Articolo 18 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016**

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

## **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

### **Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro 90 giorni, secondo una delle seguenti modalità:
  - a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 20 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it);
  - b) in caso di malfunzionamenti, debitamente comprovati mediante comunicazione via PEC al competente Ufficio attuatore, che non permettano l'accesso a SIAN, , compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo dell'Ispettorato forestale competente per territorio, la domanda di sostegno redatta utilizzando il modello allegato C e corredata della documentazione di cui all'articolo 20; entro il termine di cui al comma 1, riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a).
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
7. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

#### **Articolo 20 Documentazione da allegare alle domande di sostegno**

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
  - a) per le PMI, piano di sviluppo aziendale di cui all'articolo 7;
  - b) per i beneficiari che non sono PMI, relazione che dimostri l'incremento del potenziale forestale o l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, intesi come incremento previsionale di almeno un parametro produttivo unitamente al miglioramento previsionale della sostenibilità in base agli indicatori ambientali e sociali definiti all'articolo 11 comma 1 lettera c);
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
    - 1) il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto;
    - 2) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni, ove previsto;
    - 3) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;
  - d) nel caso di interventi selvicolturali, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012;
  - e) ove necessario, atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati D e E;
  - f) la documentazione di cui all'articolo 16;
  - g) in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. 50/2016, le check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui agli allegati H e I.

#### **Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità**

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. La selezione delle domande ammissibili a finanziamento e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 23, è determinata dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai criteri di selezione descritti all'allegato F. I criteri di selezione riguardano i seguenti requisiti dell'operazione o del richiedente:
  - a) localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio;
  - b) maggiore rispondenza dell'intervento all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse;
  - c) capacità dell'intervento di agevolare il consolidamento e la crescita delle aziende forestali;

d) capacità dell'intervento di migliorare l'efficienza, rinnovamento e produttività del comparto forestale nel suo complesso; i macchinari e le attrezzature innovative cui si fa riferimento in questo criterio sono quelli indicati nell'allegato F;

e) grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore, in caso di ulteriore parità, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione.

### **Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno**

1. L'Ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;

b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;

c) che la compilazione del PA di cui all'articolo 7 sia corretta;

d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;

e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:

1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;

2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;

3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;

4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;

5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;

f) che sussista la dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente.

g) che sussistano le check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui agli allegati G e H.

2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, trasmette l'elenco dei beneficiari alla Struttura responsabile.

4. La struttura responsabile, entro 30 giorni da ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, predispone e approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmessa agli uffici attuatori.

5. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

### **Articolo 23 Graduatoria**

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Qualora una domanda risulti non finanziata parzialmente per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria può:

a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste.

b) rinunciare al sostegno.

3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

## **CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

### **Articolo 24 Avvio e conclusione**

1 Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno dopo la data di presentazione della domanda ed entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della determinazione del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
- per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b);
  - per le operazioni inerenti gli strumenti di pianificazione forestale, la data di sottoscrizione dell'incarico o, per le operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto;
  - per operazioni in beni immobili: la data di comunicazione di inizio lavori al Comune o, per le operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
- sei mesi (nove mesi in caso di beneficiari pubblici) in caso di operazioni che prevedono interventi in beni mobili o interventi in beni immateriali eccetto quanto previsto alla lettera b) del presente comma;
  - nove mesi (quindici mesi in caso di beneficiari pubblici) in caso di operazioni che prevedono la stesura di piani di gestione forestale o strumenti di programmazione analoghi (scheda forestale);
  - diciotto mesi (ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici) per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
  - ventiquattro mesi (trenta mesi nel caso di beneficiari pubblici) per operazioni che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro;
  - per le operazioni ricadenti anche parzialmente in aree Natura 2000, tutti i termini sono aumentati fino a dodici mesi, qualora nella valutazione di incidenza ambientale venga imposta la sospensione dei lavori per alcuni periodi dell'anno, ai fini della tutela di habitat o specie di fauna da salvaguardare.

### **Articolo 25 Proroghe**

- Il termine di avvio dell'operazione di cui all'articolo 24 comma 1 non è prorogabile.
- Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi prima della scadenza del medesimo termine all'Ufficio attuatore per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati entro quindici giorni dall'evento.
- L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 2, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
  - tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
  - sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
  - nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
- Il provvedimento di proroga di cui al comma 1 è adottato entro quindici giorni dalla richiesta e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione..

### **Articolo 26 Varianti sostanziali**

- Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
  - la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
  - la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
  - la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;

- d) le modifiche tecniche e relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 27, comma 1, lettera b), una riduzione del costo dell'investimento, escluse le spese generali, in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti, oppure, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata, a pena di inammissibilità della variante, della seguente documentazione:
- a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- b) per opere edili, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a);
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
- d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
4. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
- a) valuta:
- 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
  - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali diversi costi proposti per l'esecuzione della variante;
  - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
  - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 21, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
  - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti anche a seguito della realizzazione dell'intervento modificato;
  - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
- d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
- e) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 40 e ai casi di subentro;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile, né del sostegno concesso.

8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.
9. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dal D.Lgs. n.50/2016.

### **Articolo 27 Varianti non sostanziali**

1. Si considerano varianti non sostanziali:
  - a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento, al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
    - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili;
    - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
  - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
4. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
  - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
  - b) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
  - c) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
5. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

## **CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi**

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13, comma 1, lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
  - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
  - c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
  - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
  - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento,

quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

### **Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno**

1. Il beneficiario del sostegno agli investimenti può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come definito all'articolo 24 comma 2.

3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispose il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

8. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

9. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

### **Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno**

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
  - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
  - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
  - a) elenco delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente unitamente agli stessi documenti contabili presentati o loro copie conformi;
  - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 28 del presente bando;
  - c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
  - d) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
  - e) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
    - 1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
    - 2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato in acconto;
    - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
    - 4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
  - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
    - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
  - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
  - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
  - d) i pagamenti effettuati;
  - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
  - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
  - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 34;
  - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
  - i) la correttezza delle procedure di aggiudicazione previste dal DLgs 50/2016.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
  - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
  - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
  - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento;
  - b) preventivati in domanda di sostegno;
  - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;



- d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
- b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
- 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
  - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
  - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

### **Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno**

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione, di cui all'articolo 24, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
- a) elenco delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente unitamente agli stessi documenti contabili presentati o loro copie conformi;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 28 del presente bando;
- c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- d) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- g) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- h) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità
- i) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
- 1) descrizione dell'operazione realizzata;
  - 2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato in acconto;
  - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
- 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
  - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
  - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
  - d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 7 e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
  - e) i pagamenti effettuati;
  - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
  - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
  - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 34;
  - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
  - j) la correttezza delle procedure di aggiudicazione di cui al Dlgs 50/2016;
3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 30, comma 9;
  - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
  - b) preventivati in domanda di sostegno;
  - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
  - d) pertinenti all'operazione realizzata;
  - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 30, commi da 8 a 14.

### **Articolo 32 Stabilità delle operazioni**

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

### **Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario**

1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00 a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

### **Articolo 34 Divieto di pluricontribuzione**

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

### **Articolo 35 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
  - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al trenta per cento;
  - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato J del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### **Articolo 36 Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
  - a) le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
  - b) qualora il soggetto beneficiario sia una PMI, essa dovrà essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato J del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### **Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

### **Articolo 38 Errori palesi**

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
  - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

### **Articolo 39 Revoca del sostegno**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36 e in conformità alla l.reg. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

### **Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
  - a) il decesso del beneficiario;
  - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

### **Articolo 41 Controlli ex post**

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 35 e 36 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 42 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPRReg 141/Pres del 7 luglio 2016 e la legge regionale 9/2007.
2. Gli allegati di cui al presente bando sono modificati, con decreto del direttore della struttura responsabile, sentita l'AdG. da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### **Articolo 43 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **Articolo 44 Rinvio dinamico**

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Articolo 45 Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Foreste e Corpo forestale, telefono 0432/555670-555157, email [corpoforestale@regione.fvg.it](mailto:corpoforestale@regione.fvg.it), PEC [corpoforestale@certregione.fvg.it](mailto:corpoforestale@certregione.fvg.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Ispettorati forestali sono:

- a) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: [ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it);
- b) Ispettorato forestale di Pordenone: [ispettoratopordenone@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratopordenone@certregione.fvg.it);
- c) Ispettorato forestale di Udine: [ispettoratoudine@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratoudine@certregione.fvg.it);
- d) Ispettorato forestale di Tolmezzo: [ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it).